



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 238 del 22/09/17

OGGETTO : ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2017 EX D.LGS. 118/2011 : DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AREA CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI AGROPOLI. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTIDUE del mese di SETTEMBRE alle ore 13,30 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Adamo Coppola	Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
D.ssa	Elvira Serra	Assessore
Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Assessore
D.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : LAMPASONA.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

CITTA' DI AGROPOLI
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2017 EX D.LGS. 118/2011: DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI AGROPOLI. APPROVAZIONE

L'ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nell'armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, delle Province e degli Enti locali, dispone il consolidamento dei conti tra gli enti e i loro organismi partecipati.
- l'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", individua la funzione del bilancio di un gruppo di enti/organismi che fa capo a una amministrazione pubblica da rappresentare "in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate".
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), al comma 4 dell'art. 147 quater, prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

CONSIDERATO che

- il Comune di Agropoli non è un ente sperimentatore, pertanto è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio consolidato dal 2017, con riferimento all'esercizio 2016.
- la scadenza ultima, ad oggi, per la redazione del bilancio consolidato è il **30 settembre** dell'anno successivo a quello di riferimento, come previsto nel paragrafo 1 dell'allegato 4/4.
- l'allegato 4/4, che disciplina le fasi per la redazione del bilancio consolidato dell'ente territoriale, al paragrafo 3 del citato Allegato indica le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del Gruppo, che sono definite in:
 - a. individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato;
 - b. comunicazioni ai componenti del Gruppo.

e prevede, inoltre, che l'ente Capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato.

I due su indicati elenchi, ed i successivi aggiornamenti, **dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale**. Entrambi gli elenchi vanno aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione ed inoltre la

versione definitiva dei due elenchi citati va inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

- l'elenco n. 1, il paragrafo 2 dell'Allegato 4/4 definisce il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica che comprende: gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal D.Lgs. 118/2011.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di "controllo" di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di "partecipazione".

- I componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica sono così definiti:

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per

società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dall'amministrazione pubblica Capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

- Ai fini dell'inclusione nel Gruppo dell'Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Inoltre, il principio contabile 4/4 richiama il concetto di "controllo contrattuale", di cui all'art. 2359 co. 1, n. 3 c.c., significando che il Gruppo Amministrazione Pubblica si estende ai casi in cui l'influenza dominante sia esercitata in virtù di particolari vincoli contrattuali, anche in assenza di partecipazione.

DATO ATTO che il percorso procedurale per la predisposizione del Bilancio Consolidato prevede che sia definito il perimetro di consolidamento che prende avvio con la definizione degli organismi da ricomprendere nel documento, riportati nei seguenti due distinti elenchi:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei criteri di individuazione contenuti agli articoli 11ter – 11quinquies del D. Lgs. 118/2011, ed agli articoli 21 – 23 del DPCM 28.12.2011, nonché delle indicazioni contenute al punto 2 del Principio contabile applicato; quest'ultimo raccomanda altresì di evidenziare gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

La distinzione di cui sopra è tratta dal punto 3 del Principio contabile applicato; la differenza tra gli organismi partecipati ricompresi nell'elenco 1 rispetto a quelli contenuti nell'elenco 2 è determinata dai presupposti dell'irrelevanza, quando le dimensioni contabili dell'organismo partecipato che dovrebbe essere consolidato sono ininfluenti rispetto a quelle dell'ente capogruppo, oppure dell'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento; questo presupposto tuttavia può essere applicato solamente in caso di eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Pertanto, l'elenco 2 ricomprenderà tutti gli organismi indicati nell'elenco 1 ad eccezione di quelli che risultano irrilevanti ovvero di quelli per cui risulta impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento.

PRESO ATTO che sono stati individuati i seguenti organismi partecipati:

- CST Sistemi Sud srl;
- Patto Magna Graecia Sviluppo s.cons. a.r.l.;
- Asis Salernitana Reti ed Impianti spa;
- Trasporti Marittimi Salernitani in liquidazione
- Cilento Rigeneratio s.r.l.
- Acquedotti del calore Lucano s.p.a.;
- CO.RI.Sa-4 in liquidazione;

- Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi;
- Autorità di Ambito Sele.

RILEVATO che con riferimento al Comune di Agropoli, ed alle ulteriori rilevazioni effettuate nel rispetto dei principi contabili, viene definito il **Gruppo n. 1 “ Gruppo Amministrazione Pubblica”**, ricomprensente i seguenti organismi partecipati:

Gruppo 1 " Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)		
TIPOLOGIA ORGANISMI	Natura	Quota partecipazione
	Giuridica	
ORGANISMI STRUMENTALI		
Assenti		
ENTI STRUTTURALMENTE CONTROLLATI		
Agropoli Cilento Servizi	Azienda Speciale	97,58%
ENTI STRUTTURALMENTE PARTECIPATI		
Magna Graecia Sviluppo	S.C.A.R.L	15,63%
CO.RI.Sa-4 in liquidazione	Consorzio	9,49%
Autorità di Ambito Sele*	Ambito	2,38%
SOCIETA' CONTROLLATE		
Assenti		
SOCIETA' PARTECIPATE		
CST Sistemi Sud srl	S.R.L	27,92%
Asis Salernitana Reti - Impianti	S.P.A	5,90%
Acquedotti del calore Lucano	S.P.A	31,28%
Cilento Rigeneratio	S.R.L	0,64%
Trasporti Marittimi Salernitani in liquidazione	S.P.A	2,90%

* La quota è ripartita tra i Comuni aderenti in misura proporzionale alla popolazione residente risultante dal “Censimento della popolazione residente” effettuato dall’ISTAT. I Comuni consorziati sono quelli il cui territorio ricade nei confini dell’ambito territoriale ottimale n. 4 “Sele”.

PRESO ATTO che (in applicazione del principio contabile 4/4, , al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, occorre individuando una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di: **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: - totale dell’attivo; - patrimonio netto; - totale dei ricavi caratteristici. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata).

La soglia di irrilevanza relativa all’esercizio 2016 è la seguente calcolata sui parametri del Conto del Patrimonio ed Economico del Comune di Agropoli è la seguente:

IRRILEVANZA - PARAMETRI BILANCIO DEL COMUNE DI AGROPOLI	VALORE	SOGLIA	
		%	importo
PATRIMONIO ATTIVO	122.224.092,03	10	12.222.409,20
PATRIMONIO NETTO	78.146.566,63	10	7.814.656,66
RICAVI CARATTERISTICI (Ricavi e Proventi beni Ente)	6.643.737,69	10	664.373,77
Rapporto valore della produzione con A)Componenti gestione			

PRESO ATTO che dall’analisi delle irrilevanze effettuate sulle quote di partecipazione al di sotto dell’1% e sulle situazione economica, in applicazione di quanto stabilito della normativa innanzi riportata, è emersa la seguente situazione di esclusione o inclusione nel Gruppo 2 del consolidamento degli organismi partecipati:

IRRILEVANZA da quota di partecipazione		
	QUOTA=<1%	RISULTATO
Cilento Rigeneratio s.r.l.	0,64%	irrilevante
CST Sistemi Sud srl	27,92%	rilevante
Asis Salernitana Reti - Impianti	5,90%	rilevante
Acquedotti del calore Lucano s.	31,28%	rilevante
Trasporti Marittimi Salernitani	2,90%	rilevante
Magna Graecia Sviluppo s.c.a.r.	15,63%	rilevante
CO.RI.Sa-4	9,49%	rilevante
Agropoli Cilento Servizi	97,58%	rilevante
Autorità di Ambito Sele	2,38%	rilevante

IRRILEVANZA da fattori economici						
fattori economici			Patrimonio Attivo	Patrimonio Netto	ricavi caratteristici della gestione	Risultato Irrilevante per Consolidamento
Comune di Agropoli			122.224.092,03	78.146.566,63	6.643.737,69	
Magna Graecia Sviluppo	S.C.R.L.					in attesa di rilevazione
CO.RI.Sa-4						in attesa di rilevazione
Agropoli Cilento Servizi	Az. Speciale	97,58%	536.932,00	11.149,00	1.859.634,00	da consolidare
			0,44%	0,01%	27,99%	
Trasporti Marittimi Salernitani in liquidazione						in attesa di rilevazione
Cilento Rigeneratio	S.R.L.	0,64%				irrilevante
Acquedotti del calore Lucano		31,28%	626.061,00	278.342,00	395.105,00	irrilevante
			0,51%	0,36%	5,95%	
CST Sistemi Sud srl	S.R.L.	27,92%	607.433,00	208.918,00	331.903,00	irrilevante
			0,50%	0,27%	5,00%	
Asis Salernitana Reti - Impianti	S.P.A	5,90%	24.442.221,00	16.181.362,00	16.652.455,00	da consolidare
			20,00%	20,71%	250,65%	
Autorità di Ambito Sele	Ambito	2,38%	3.411.740,46	3.057.736,27	0**	irrilevante
			2,79%	3,91%	0,00%	

**La voce A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE del Conto Economico è formata da soli proventi da trasferimenti e diversi.

IMPOSSIBILITA' DI RILEVAZIONE	
ORGANISMO	MOTIVAZIONE
Magna Graecia Sviluppo s.c.a.r.l.	Bilancio d'esercizio 2016 non approvato
CO.RI.Sa-4 in liquidazione	Bilancio d'esercizio 2016 non approvato
Trasporti Marittimi Salernitani in liquidazione s.p.a.	Bilancio d'esercizio 2016 non approvato

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, reso ai sensi dell'art. 43 del D,Lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile Finanziario, reso ai sensi dell'art. 43 del D,Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di individuare quale Ente Capogruppo, in via provvisoria, quale componenti del **n. 1 “ Gruppo Amministrazione Pubblica”**, i seguenti organismi partecipati:

Gruppo 1 " Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)		
TIPOLOGIA ORGANISMI	Natura Giuridica	Quota partecipazione
ORGANISMI STRUMENTALI		
Assenti		
ENTI STRUTTURALMENTE CONTROLLATI		
Agropoli Cilento Servizi	Azienda Speciale	97,58%
ENTI STRUTTURALMENTE PARTECIPATI		
Magna Graecia Sviluppo	S.C.A.R.L	15,63%
CO.RI.Sa-4 in liquidazione	Consorzio	9,49%
Autorità di Ambito Sele	Ambito	2,38%
SOCIETA' CONTROLLATE		
Assenti		
SOCIETA' PARTECIPATE		
CST Sistemi Sud srl	S.R.L	27,92%
Asis Salernitana Reti - Impianti	S.P.A	5,90%
Acquedotti del calore Lucano	S.P.A	31,28%
Cilento Rigeneratio	S.R.L	0,64%
Trasporti Marittimi Salernitani in liquidazione	S.P.A	2,90%

2) di individuare quale Ente Capogruppo tenendo conto dei risultati derivanti dall'applicazione dei parametri di irrilevanza e di impossibilità a reperire i dati agli organismi partecipati, quali componenti del **Gruppo 2 “ Gruppo Amministrazione Pubblica compreso nel Bilancio consolidato”** i seguenti organismi partecipati:

Gruppo 2" Gruppoo Amministrazione Pubblica compreso nel Bilancio consolidato		
TIPOLOGIA ORGANISMI -ORGANISMI	Natura Giuridica	Quota partecipazione
ORGANISMI STRUMENTALI		
Assenti		
ENTI STRUTTURALMENTE CONTROLLATI		
Agropoli Cilento Servizi	Azienda Speciale	97,58%
ENTI STRUTTURALMENTE PARTECIPATI		
SOCIETA' CONTROLLATE		
Assenti		
SOCIETA' PARTECIPATE		
Asis Salernitana Reti - Impianti	S.P.A	5,90%

3) di trasmettere, per consentire la predisposizione del Bilancio Consolidato 2016, il seguente atto agli organismi individuati nei su indicati punti n. 1 e n. 2, affinché provvedano a fornire, qualsiasi notizia utile, da riportare sull'apposito modello allegato alla presente, atta a consentire alla G.C. di conoscere con esattezza l'area di consolidamento;

4) di stabilire, al fine di permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato considerati i tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento che :

- la trasmissione alla Capogruppo da parte degli Organismi partecipati dei bilanci di esercizio e della documentazione integrativa, avvenga entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento;
- la trasmissione alla Capogruppo da parte I bilanci consolidati delle sub-holding avvenga entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento;
- i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
- l'adeguamento, in tempi brevi, dei bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti al principio contabile 4/4, qualora non in contrasto con la disciplina civilistica , per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale.
- sia predisposto e trasmesso agli Organismi partecipati, da parte del Servizio Finanziario le guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.
- sia garantita, da parte degli Organismi partecipati in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci in base alle disposizioni del decreto 118/2011;
- sia ottenuta da parte degli Organismi partecipati in contabilità civilistica che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci deve attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

- i componenti del gruppo adottino il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

- sia nuovamente trasmesso ai componenti del "gruppo amministrazione pubblica" l'elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato, qualora variato alla fine dell'esercizio di riferimento del consolidato rispetto alla versione elaborata all'avvio dell'esercizio;

5) Di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di Revisione per opportuna conoscenza;

6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento alla sezione trasparenza del sito web istituzionale;

7) Di demandare i Responsabili dei servizi interessati per gli adempimenti consequenziali.

PROPONE ALTRESI'

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Agropoli 19 settembre 2017

L'ASSESSORE AL BILANCIO
f.to dott. Roberto Antonio MUTALIPASSI

PARERE TECNICO:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 19 settembre 2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

PARERE CONTABILE:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 19 settembre 2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola

f.to L' ASSESSORE ANZIANO
Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 28.9.17

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 28.9.17

Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe